



# PROVINCIA DI COSENZA

## Ambiente e Demanio

### Determinazione Dirigenziale

N° 2019000905 del 06/06/2019

#### Adozione

Delegato del Dirigente del Settore:  
**Rosarino Intriери**

#### Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque  
dall'inquinamento - Disciplina degli  
scarichi - Enti pubblici**  
Resp. Istruttoria: **Lorella Pezzi**

#### Oggetto

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RG n. 14001279 del  
17/06/2014 nel Torrente Acquaniti delle acque reflue urbane  
provenienti dall'impianto di depurazione sito in località San  
Giuseppe del Comune di Pietrapaola (CS) - RINNOVO E  
CONTESTUALE VOLTURA  
D.Lgs. n.152/06 e succ. mod. ed int. e L.R. n. 10/97 e ss.mm.ii.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 62 comma 1 e dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi

### **Considerato che:**

- con determinazione dirigenziale RG n. 14001279 del 17/06/2014 è stata adottata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane Torrente Acquaniti provenienti dall'impianto di depurazione sito in località San Giuseppe del Comune di Pietrapaola individuando, quale titolare del medesimo provvedimento autorizzativo, il Sindaco pro tempore;
- in data 07/06/2017, a mezzo pec, il Comune di Pietrapaola ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, successivamente integrata il 14/06/2017;
- con nota prot. 4128 del 31/01/2019, questo Settore dell'Ente, nel rispetto della normativa ambientale, ha richiesto al Comune documentazione integrativa necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a seguito di sopralluogo esperito da tecnici di questo Ente effettuato in data 31/01/2019;

### **Avuto riguardo che**

- con in data del 08/04/2019 a mezzo pec, il Comune di Pietrapaola ha riscontrato la nota succitata;
- in data 20/5/2019 il Comune ha trasmesso i dati anagrafici del Sindaco pro tempore a cui rilasciare il presente provvedimento di autorizzazione allo scarico;

### **Per tutto quanto sopra,**

- avuto riguardo delle previsioni del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e della sussistenza delle condizioni tecniche ed amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo si può procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. 10/97 e ss.mm.ii.

### **Per tutto cio' premesso**

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. R.G. 18000121 del 30.01.2018

Visto la disposizione presidenziale n°20 del 23/01/2018;

Visto la determina dirigenziale RG 18000121 del 30/01/2018;

Visto, il decreto del Presidente n. 18 del 07.11.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

Vista la determinazione RG 18001832 del 9/11/2018.

Vista la determinazione RG 2019000043 del 17/01/2019;

Vista la determinazione RG 2019000794 del 22/05/2019;

### **Reso sul presente atto**

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di

Cosenza.

### **DETERMINA**

per tutto quanto in premessa di rinnovare e contestualmente volturare l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Acquaniti delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località San Giuseppe del Comune di Pietrapaola, a servizio di 12.500 abitanti equivalenti, nel punto di scarico con coordinate geografiche Nord 4372372 e Est. 2676471 individuando, quale titolare del medesimo provvedimento autorizzativo il Sindaco pro tempore Sig. Nigro Pietro nato a Caloveto il 10/10/1956 e residente in Pietrapaola alla via Margherita n.4;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

### **PRESCRIZIONI**

1. la presente autorizzazione è valida per un periodo di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data del rilascio ed il titolare ne dovrà chiedere il rinnovo, secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii., almeno un anno prima;
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare dello scarico, quattro campionamenti all'anno, con prelievi regolari, purché lo scarico sia conforme, di cui n°1 (uno) per ogni anno effettuato da ArpaCal-Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Qualora uno dei campioni non risultasse conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati n°12 (dodici) campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Settore al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti.
3. Il titolare della presente autorizzazione dovrà trasmettere annualmente a questo Settore copia della richiesta inoltrata all'ArpaCal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 2.
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al suddetto punto 3 dello stesso D.Lgs. è fissato il limite non superiore a 5000 UFC/100 ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
7. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
8. Le interruzioni per manutenzione programmata, anche parziali, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate a questo Settore della Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue urbane in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nella succitata tabella.
11. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente

comunicata a questo Settore della Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

12. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

13. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui all'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi di depurazione e rifiuti liquidi.

14. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte Quarta del medesimo Decreto.

15. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dall'ottenimento di altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, provvedimenti ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

16. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico del 05/08/2011 prot. 65215, rilasciato dalla Provincia di Cosenza, Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 98 R.D. n. 523 del 25/07/1904 e della concessione demaniale idraulica Progr. n.4858 Rep.27198 del 3/10/2013 rilasciato dal Settore Ambiente della Provincia con validità 19 anni.

17. Per come indicato nella planimetria allegata all'istanza, le vasche non facenti parte del ciclo di depurazione ed in corso di completamento non sono oggetto della presente autorizzazione.

18. La presente autorizzazione, anche in copia, dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

19. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza, in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

20. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei tecnici progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.

21. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.

22. Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, qualora la domanda di rinnovo sia tempestivamente presentata.

#### **SI RISERVA**

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la miticoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inviata in originale al Sindaco del Comune di Pietrapaola (CS) e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia: All'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza; All'ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza; Alla REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio e Dip. Lavori Pubblici UOT Demanio.

**Cosenza, 06/06/2019**

**Il Delegato del Dirigente  
Ing. Rosarino Intrieri**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.